

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO



Consiglio Regionale del Veneto
U del 25/09/2018 Prot.: 0021194 Titolario 2.6
CRV CRV spc-UPA



X LEGISLATURA

Al Signor Presidente
della SESTA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente
della Giunta regionale

e, p.c. Ai Signori Presidenti
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore
delegato per i rapporti tra il
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale
della programmazione

Loro sedi

oggetto: Progetto di legge n. 397
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Claudio Sinigaglia,
Stefano Fracasso, Graziano Azzalin, Alessandra Moretti, Bruno
Pigozzo, Orietta Salemi, Andrea Zanoni, Francesca Zottis,
Cristina Guarda, Piero Ruzzante, Patrizia Bartelle, Manuel
Brusco, Jacopo Berti, Franco Ferrari e Erika Baldin relativa a:
"VENETO, TERRA DI PACE".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Sesta Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ
E RAPPORTI
ISTITUZIONALI

Ufficio attività
istituzionali

San Marco 2322
Palazzo Ferro Fini
30124 Venezia

+39 041 2701416 *tel*
+39 041 2701271 *fax*
uatt@consiglioveneto.it
www.consiglioveneto.it

La Prima Commissione consiliare, ai sensi e nei termini dell'articolo 66 del Regolamento esprimerà il parere obbligatorio di sua competenza alla Commissione consiliare referente, trasmettendolo per conoscenza a questa Presidenza.


Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento ed è tenuta ad acquisire il parere obbligatorio della Prima Commissione da esprimersi nelle forme e nei termini di cui all'articolo 66 per le modificazioni apportate, prima del voto finale, al progetto di legge, ove queste ineriscano alla compatibilità dei progetti con il diritto della Unione europea e con gli obblighi da essa derivanti o comunque implicino entrate e spese.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.


Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Ciambetti)


IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Roberto Valente)

UFFICIO
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Manoni


SERVIZIO ATTIVITÀ E RAPPORTI ISTITUZIONALI
Il dirigente capo
Alessandro Rota



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 397

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Sinigaglia, Fracasso, Azzalin, Moretti, Pigozzo, Salemi, Zanoni, Zottis, Guarda, Ruzzante, Bartelle, Brusco, Berti, Ferrari e Baldin

VENETO, TERRA DI PACE

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 19 settembre 2018.

VENETO, TERRA DI PACE

Relazione:

Con il presente progetto di legge si propone di dare solenne conclusione al ciclo di iniziative legate al Centenario della Grande Guerra. Come viene ricordato nel sito istituzionale della Regione del Veneto, "le tragiche vicende della prima guerra mondiale, che fra il 1914 e il 1918 travolsero tanti popoli, imponendo un altissimo tributo di sangue e di sofferenze, hanno trovato in Veneto alcuni tra i più intensi scenari d'azione, dei quali rimangono ancor oggi, a un secolo di distanza, tracce evidenti, profonde e indelebili, impresse nel territorio così come nella memoria collettiva delle nostre genti. In occasione del Centenario della Grande Guerra, la Regione del Veneto ha voluto rievocare quegli eventi, riconoscendo alle testimonianze dell'epoca un duplice valore, storico e al tempo stesso simbolico, anche nell'intento di contribuire, attraverso la continuità del ricordo, a consolidare, diffondere e trasmettere alle future generazioni una cultura di pace, di fratellanza e di cooperazione tra i popoli".

In coerenza con i principi costituzionali, della Carta delle Nazioni Unite, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e statutori della Regione del Veneto (Art. 1) oltre che con gli obiettivi istituzionali che hanno accompagnato le commemorazioni della Grande Guerra, il presente progetto di legge ha come intento quello di sigillare, attraverso i collanti della pace e del dialogo, il ricordo dell'evento che si compì proprio in Veneto il 3 novembre 1918 e che pose fine alle ostilità fra l'Austria e gli Alleati: l'armistizio di Villa Giusti, alle porte di Padova.

Negli anni bui del primo conflitto mondiale proprio Padova conquistò con merito il ruolo di "città ospedale". Qui vennero ricoverati complessivamente 170 mila feriti, provenienti in particolare dai fronti del Vicentino, del Trentino e del Carso. Furono allestiti migliaia di posti letto (da 8 a 14 mila) e da tutta Italia arrivarono in città oltre 1.300 studenti di medicina. Per tre anni consecutivi Padova ha rappresentato una vera e propria scuola medica di guerra, in cui furono curati ed assistiti migliaia di soldati, sottoufficiali ed ufficiali del nostro esercito, e dalla quale si distinsero e si affermarono figure di eccellenza professionale.

A distanza di un secolo esatto c'è ora l'occasione di dare a Villa Giusti, a Padova e al Veneto, tra i luoghi-fulcro del primo conflitto mondiale, la veste di luoghi-simbolo per il rilancio di un impegno internazionale nel costruire una duratura convivenza tra popoli, in grado di allontanare per sempre le ombre cupe della guerra. Tutto questo - in linea con quanto indicato e previsto dalla legge regionale 21 giugno 2018, n. 21 "Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile", della legge statale 11 agosto 2014, n. 125 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo" e dell'Agenda globale per lo sviluppo sostenibile 2030 approvata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 - adottando un provvedimento che dichiari il Veneto terra di pace e delinea un percorso di dialogo permanente per una duratura pace tra le genti. Con lo sguardo rivolto al futuro, alla pace e al benessere mondiale.

VENETO, TERRA DI PACE

Art. 1 - Principi.

1. La Regione del Veneto, in coerenza con i principi della Costituzione italiana e dello Statuto del Veneto, della Carta delle Nazioni Unite e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, opera per la giustizia sociale e la cooperazione tra i popoli, riconosce e promuove la pace come un diritto fondamentale delle donne e degli uomini.

Art. 2 - Conclusione delle celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale.

1. La Regione del Veneto, ispirandosi ai principi di cui al comma 1, conclude le celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale con l'adozione di un provvedimento che dichiara il Veneto terra di pace e delinea un percorso di dialogo permanente per una duratura pace tra le genti, promuovendo a tal fine progetti specifici con il coinvolgimento delle istituzioni e associazioni del Veneto interessate.

2. La Giunta regionale delibera lo schema del provvedimento di cui al comma 1.

3. La dichiarazione del "Veneto, terra di pace" e il relativo provvedimento sono sottoposti alla firma delle università del Veneto, all'Anci e ai Comuni capoluogo di provincia, alle istituzioni e associazioni civili e religiose che desiderano aderire. La dichiarazione di cui al presente comma viene inviata agli Stati che hanno combattuto nella Prima Guerra Mondiale.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con l'incremento delle risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 0501 "Valorizzazione dei beni di interesse storico", Titolo 1 "Spese correnti" e con la riduzione di pari importo delle risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", P0502 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo I "Spese correnti del bilancio di previsione 2018-2020".

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

INDICE

Art. 1 - Principi	3
Art. 2 - Conclusione delle celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale	3
Art. 3 - Norma finanziaria.....	3
Art. 4 - Entrata in vigore.....	3